Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 246 del 19 ottobre 1999 - Serie generale

Llegge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma
Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 ottobre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 183/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1999, n. **361.**

Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1999.

Individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica *E* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1999, n. 361.

Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti i commi 5 e 6 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i quali prevedono che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite, con cadenza annuale fino al 31 dicembre 2004, tra l'altro, le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonché quelle sui prodotti di cui al comma 7 del citato articolo 8 che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote sui predetti prodotti decorrenti dal 1° gennaio 2005;

Visto l'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della medesima legge n. 448 del 1998, secondo cui le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge sono destinate anche a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento ed ai gas di petrolio liquefatti anche miscelati ad aria e distribuiti attraverso reti canalizzate nelle località individuate sulla base dell'articolo medesimo, per consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del gasolio usato come combustibile per riscaldamento e dei gas di petrolio liquefatti impiegati nei territori predetti;

Visto l'articolo 8, comma 13, della medesima legge n. 448 del 1998, il quale prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 8;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999, che, per l'anno 1999, ha rideterminato le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali e le aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1999;

Viste le osservazioni della Corte dei conti deliberate nell'adunanza del 17 giugno 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999, con la quale si è provveduto ad accogliere le predette osservazioni;

Considerato che sulla base di comunicazioni effettuate dalla Commissione europea, alla data del 29 luglio 1999 era stata già effettuata la diramazione a tutti gli Stati membri dell'informativa utile alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva n. 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione della struttura delle accise sugli oli minerali; che, inoltre, non risultano essere state sollevate obiezioni dagli Stati membri alla scadenza del secondo mese successivo alla diramazione della predetta informativa e che, pertanto, appare essersi determinata la condizione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, terzo periodo, della predetta direttiva n. 92/81/CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il beneficio derivante dalla compensazione dell'aumento progressivo dell'accisa per consentire le riduzioni di costo previste, dall'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è fissato, per l'anno 1999, in lire 200 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento ed in lire 258 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento e distribuiti anche miscelati ad aria mediante reti canalizzate. Per gli anni successivi la determinazione del beneficio è

effettuata, annualmente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il beneficio sul gasolio di cui al comma 1 è concesso mediante accredito d'imposta, effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, nei confronti degli esercenti impianti o depositi, a scopo commerciale, dove sono detenuti prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, nonché dei rappresentanti fiscali, tenuti a fornire, ad un prezzo che trasferisca all'acquirente il suddetto beneficio, gasolio usato come combustibile per riscaldamento, a titolari d'impianti o loro legali rappresentanti, intestatari delle fatture, che abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, da allegare al registro di cui al comma 3, attestante, sotto la propria responsabilità, l'ubicazione dell'impianto, situato nei comuni ricadenti nella zona climatica *F* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nelle province nelle quali oltre il settanta per cento dei comuni ricade nella predetta zona climatica *F* e nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica *E* di cui al medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonché nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, così come indicato dall'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della citata legge n. 448 del 1998, nel quale il prodotto verrà impiegato.

3. Per poter beneficiare dell'accredito di cui al comma 2, i fornitori menzionati nel medesimo comma:

a) riportano, nelle annotazioni effettuate sul registro di carico e scarico a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni, ovvero nelle contabilità tenute ai seni dell'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, distintamente dagli altri i quantitativi complessivi giornalieri di gasolio aventi diritto all'accredito forniti, indicando gli utilizzatori con i singoli quantitativi consegnati;

b) presentano entro il giorno 10 del mese successivo a ciascun bimestre, istanza, in triplice esemplare, al competente ufficio tecnico di finanza, indicando i quantitativi fatturati di gasolio usato come combustibile per riscaldamento sui quali viene chiesto l'accredito complessivamente erogati nel bimestre medesimo.

4. L'ufficio tecnico di finanza provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze n. 689 del 1996, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 3, lettera *b)*; gli interessi competono al saggio legale, a decorrere dal suddetto termine di venti giorni dalla presentazione della domanda, qualora non rispettato.

5. Il beneficio sui gas di petrolio liquefatti di cui al comma 1 è concesso mediante accredito d'imposta effettuato nei confronti degli esercenti le reti di canalizzazione operanti nelle località di cui al comma 2, tenuti a fornire il prodotto ad un prezzo che trasferisca agli utenti il suddetto beneficio. Gli esercenti summenzionati riportano, in apposito registro di carico e scarico da tenere secondo le modalità di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, al carico, le partite di prodotto pervenute, con riferimento ai documenti di accompagnamento, ed allo scarico, ogni dieci giorni, considerando la terza decade conclusa con l'ultimo giorno del mese, i quantitativi complessivamente erogati, secondo le indicazioni di apposito contatore totalizzatore, immediatamente accessibile agli incaricati dei controlli di cui al comma 6. I predetti esercenti presentano al competente ufficio tecnico di finanza, con le modalità di cui al comma 3, apposita istanza, con l'indicazione dei quantitativi fatturati nel bimestre agli utenti, sui quali si chiede l'accredito.

6. Il competente ufficio tecnico di finanza, oltre ai controlli formali sulle istanze di cui ai commi 3 e 5, effettua, al fine di verificarne la veridicità, controlli in loco, anche con l'ausilio della Guardia di finanza e richiedendo, ove necessario, la collaborazione dei competenti uffici comunali come individuati dai rispettivi ordinamenti. A tale fine, il direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze emana specifiche istruzioni operative per la programmazione e per lo svolgimento dei controlli.

Art. 2.

1. Per le cessioni effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle variazioni delle aliquote di accisa in applicazione, per l'anno 1999, dell'articolo 8, commi 5 e 6, della legge n. 448 del 1998 e la data di entrata in vigore del presente decreto, l'istanza di accredito di cui all'articolo 1, commi 3, lettera *b)* e 5, è presentata dai soggetti beneficiari entro 30 giorni dalla suddetta ultima data, con riferimento ai quantitativi ceduti e fatturati; il trasferimento del beneficio al consumatore finale è effettuato mediante appositi conguagli sui corrispettivi delle forniture successive.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 26

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo: per il testo dell'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge n. 448 v. note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione, che si riferisce alle funzioni del Presidente della Repubblica, è il seguente: «Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti».

— I testi dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», sono i seguenti:

«5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonché quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali nonché dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonché il contenimento dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno del 10 e in non più del 30 per cento della predetta differenza.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della tabella *A* dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento».

— Il testo dell'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della sopracitata legge n. 448 del 1988 è il seguente:

«10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:

c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni ricadenti nella zona climatica *F* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nella province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica *F*, nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica *E* di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, per consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito d'imposta, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento impiegato nei territori predetti non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate corrispondente al contenuto di energia del gasolio da riscaldamento;».

— Il testo dell'art. 8, comma 13, della citata legge n. 448 del 1998 è il seguente:

«13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera *a)*».

— Il D.P.C.M. 15 gennaio 1999 recante «Modificazioni, per l'anno 1999, delle aliquote delle accise sugli oli minerali e delle aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion» ha stabilito, tra l'altro, le seguenti aliquote d'imposta, a decorrere dal 16 gennaio 1999: gasolio usato come combustibile per riscaldamento: L. 780.731 per mille litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come combustibile per riscaldamento: L. 367.784 per mille chilogrammi.

— Il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 1995.

— Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di stumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— I testi dei commi 1 e 4 dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le mateie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» sono i seguenti:

«1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

— Il testo dell'art. 8, paragrafo 4, della direttiva n. 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 è il seguente:

«4. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

Qualora uno Stato membro intenda introdurre una siffatta misura, ne informa la Commissione e le comunica inoltre tutte le informazioni pertinenti o necessarie. La Commissione informa della misura proposta gli altri Stati membri entro un mese.

Si considera che il Consiglio abbia autorizzato l'esenzione o la riduzione proposta qualora, entro due mesi dal momento in cui gli altri Stati membri sono stati informati come stabilito nel secondo comma, né la Commissione, né alcuno Stato membro abbiano chiesto che la questione venga discussa in sede di Consiglio».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 8, comma 10, lettera *c),* della legge n. 448 del 1998 è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, recante «Regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi» è il seguente:

«Art. 6. — 1. Le domande di rimborso sono presentate in due esemplari, se il rimborso è richiesto in danaro, o in tre esemplari, se il rimborso è richiesto mediante accredito. Ricevuta la domanda, l'U.T.F. verifica la regolarità formale della medesima e della documentazione allegata e la congruità del rimborso richiesto. Se dalla suddetta documentazione non si può stabilire l'aliquota dell'imposta corrisposta. Il rimborso è commisurato all'aliquota più bassa in vigore nei 12 mesi precedenti il giorno in cui è maturato il diritto al rimborso.

2. Quando il rimborso è richiesto in danaro, l'U.T.F., espletate le incombenze di cui al comma 1, trasmette, entro trenta giorni, uno degli esemplari della domanda, corredato dal proprio parere, alla circoscrizione doganale, competente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1991, che provvede in merito, anche per quanto concerne la corresponsione degli interessi.

3. Il soggetto che desidera avvalersi della procedura del rimborso mediante accredito, indica, nella domanda di rimborso, presso quale impianto intende utilizzare l'accredito. L'U.T.F., effettuati i riscontri di cui al comma 1 ed apposto sulla domanda il visto attestante il diritto al rimborso con il conteggio degli interessi decorrenti dalla data della presentazione della domanda fino a quella di evasione della medesima, entro trenta giorni dalla data di ricezione trasmette uno degli esemplari della domanda all'interessato, ed altro all'ufficio o alla propria articolazione competente sull'impianto presso cui verrà utilizzato l'accredito, comunicando all'esercente del suddetto impianto il nominativo del beneficiario, l'entità e gli estremi dell'accredito. Effettuata l'immissione in consumo di prodotto per l'importo di accisa per il quale viene utilizzato l'accredito, l'esercente dell'impianto pone l'esemplare della domanda consegnatogli dal beneficiario, munito dell'attestazione di ricevuta apposta da quest'ultimo, a corredo delle proprie registrazioni fiscali.

4. La procedura di cui al comma 3, con l'esclusione della comunicazione all'esercente dell'impianto di estrazione, è seguita anche nel caso in cui il soggetto che chiede il rimborso è un depositario autorizzato o un operatore professionale che intende avvalersi dell'accredito a scomputo di versamenti d'imposta che sia tenuto ad effettuare.

5. Il rimborso di cui al comma 3 può essere trasferito dall'avente diritto ad altro soggetto, che deve essere indicato nella domanda di rimborso. Si applica la procedura stabilita dal predetto comma, con

al sola differenza che l'immissione in consumo del prodotto per il quale viene utilizzato l'accredito è effettuata a favore del soggetto cui il rimborso è stato trasferito».

— Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione di firme» è il seguente:

«Art. 4. — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa».

— Il testo dell'art. 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, recante «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative» è il seguente:

«Art. 2. — 1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento e all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. La dichiarazione di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.

3. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.

4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i certificati di cui all'art. 10».

— I testi dell'art. 1 comma 1, lettera *z)* e dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, recante «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10» sono i seguenti:

«Art. 1. — 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:

a)-v) (Omissis).

z) per "gradi-giorno" di una località, la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado-giorno (GG)».

«Art. 2. — 1. Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendetemente dalla ubicazione geografica:

Zona *A*: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;

Zona *B*: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

Zona *C*: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

Zona *D*: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

Zona *E*: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

Zona *F*: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000».

— Il testo dell'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge n. 448 del 1998 è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, recante «Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise e successive modifiche» è il seguente:

«Art. 11. — 1. Per i trasferimenti di merci ad imposta assolta lo speditore è tenuto:

a) ad annotare giornalmente, nel registro di carico e scarico di cui all'art. 5, comma 3, lettera *c)*, od all'articolo 12, comma 1, del testo unico, il giorno di partenza, i quantitativi complessivamente spediti nella giornata con la scorta del DAS, distintamente per qualità della merce, ed i numeri d'identificazione dei DAS emessi. Analoghe annotazioni vengono effettuate per le partite estratte con la scorta di documenti commerciali».

— Il testo dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative» è il seguente:

«2. Il rappresentante fiscale deve in particolare:

a)-b) (Omissis).

c) tenere una contabilità delle forniture ricevute e comunicare all'ufficio finanziario competente gli estremi dei documenti di accompagnamento della merce ed il luogo in cui la merce viene consegnata».

— Il testo dell'art. 12 del citato decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, è il seguente:

«Art. 12. — 1. I registri previsti dal presente regolamento devono essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell'U.T.F. competente per territorio. Alla fine dell'esercizio finanziario i registri devono essere chiusi e le giacenze effettive finali devono essere riportate sui registri dell'anno successivo. È fatto obbligo all'esercente di custodire i registri e la documentazione di accompagnamento per i cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

2. I registri possono essere costituiti da schede o da fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, preventivamente approvati dal competente U.T.F.

3. I registri ed i documenti di accompagnamento devono essere scritturati senza correzione o raschiature; le parole e i numeri errati devono essere annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili; le annotazioni esatte devono essere riportate in corrispondenza.

4. Oltre che nei casi di scritturazione non conforme al precedente comma 3, si considera irregolare la tenuta del registro quando la differenza fra la giacenza contabile e quella effettiva superi i limiti previsti dalla normativa doganale».

Nota all'art. 2:

— I testi dei commi 5 e 6 dell'art. 8 della citata legge n. 448 del 1998 sono riportati nelle note alle premesse.

99G0435

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 marzo 1999.

Individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica *E* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale prevede che siano compensati i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica *E* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuarsi con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che occorre provvedere all'individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica *E* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono individuati nella tabella *A* allegata al presente decreto i comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica *E* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1999

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

TABELLA A

CODICE ISTAT	COMUNE	PR
6018	BERZANO DI TORTONA	AL
6048	CASTELLETTO D'ERRO	AL
6090	MALVICINO	AL
6093	MERANA	AL
6125	PARETO	AL
7008	AYMAVILLES	AO
7009	BARD	AO
7017	CHAMPDEPRAZ	AO
7034	HONE	AO
7038	JOVENCAN	AO
7043	MONTJOVET	AO
7051	PONTEY	AO
7060	SAINT-MARCEL	AO
7074	VILLENEUVE	AO
44001	ACQUASANTA TERME	AP
44006	ARQUATA DEL TRONTO	AP
44012	CASTIGNANO	AP
44015	COMUNANZA	AP
44021	FORCE	AP
44032	MONTALTO DELLE MARCHE	AP
44046	MONTE RINALDO	AP
44034	MONTEDINOVE	AP
44035	MONTEFALCONE APPENNINO	AP
44037	MONTEFORTINO	AP
44038	MONTEGALLO	AP
44042	MONTELEONE DI FERMO	AP
44043	MONTELPARO	AP
44044	MONTEMONACO	AP
44056	PALMIANO	AP
44065	ROTELLA	AP
44070	SMERILLO	AP
44073	VENAROTTA	AP
66001	ACCIANO	AQ
66003	ALFEDENA	AQ
66004	ANVERSA DEGLI ABBRUZZI	AQ
66005	ATELETA	AQ
66008	BARETE	AQ
66017	CANISTRO	AQ
66018	CANSANO	AQ
66019	CAPESTRANO	AQ
66020	CAPISTRELLO	AQ
66021	CAPITIGNANO	AQ
66022	CAPORCIANO	AQ
66024	CARAPELLE CALVISIO	AQ
66028	CASTEL DI SANGRO	AQ
66029	CASTELLAFIUME	AQ
66034	CIVITA D'ANTINO	AQ
66036	CIVITELLA ROVETO	AQ

66037	COCULLO	AQ
66039	COLLELONGO	AQ
66040	COLLEPIETRO	AQ
66042	FAGNANO ALTO	AQ
66043	FONTECCHIO	AQ
66044	FOSSA	AQ
66045	GAGLIANO ATERNO	AQ
66055	MOLINA ATERNO	AQ
66056	MONTEREALE	AQ
66058	NAVELLI	AQ
66060	OFENA	AQ
66062	ORICOLA	AQ
66067	PERETO	AQ
66086	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ
66088	SAN PIO DELLE CAMERE	AQ
66089	SANTE MARIE	AQ
66097	SECINARO	AQ
66099	TAGLIACOZZO	AQ
66100	TIONE DEGLI ABBRUZZI	AQ
66104	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABBRUZZI	AQ
66103	VILLALAGO	AQ
51023	MONTEMIGNAIO	AR
51027	ORTIGNANO RAGGIOLO	AR
51035	SESTINO	AR
5004	ARAMENGO	AT
5043	COLCAVAGNO	AT
5064	MOMBALDONE	AT
5079	MORANSENGO	AT
5081	OLMO GENTILE	AT
5104	SEROLE	AT
5110	TONENGO	AT
64003	ANDRETTA	AV
64004	AQUILONIA	AV
64013	CAIRANO	AV
64019	CARIFE	AV
64022	CASTEL BARONIA	AV
64024	CASTELVETERE SUL CALORE	AV
64028	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	AV
64037	GRECI	AV
64039	GROTTOLELLA	AV
64040	GUARDIA LOMBARDI	AV
64051	MONTAGUTO	AV
64052	MONTECALVO IRPINO	AV
64056	MONTEFUSCO	AV
64060	MONTEVERDE	AV
64067	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV
64069	PAROLISE	AV
64079	ROCCA SAN FELICE	AV
64085	SAN NICOLA BARONIA	AV
64087	SAN SOSSIO BARONIA	AV
64096	SAVIGNANO IRPINO	AV
64097	SCAMPITELLA	AV
64105	SUMMONTE	AV
64111	TORRIONI	AV

64114	VALLATA	AV
64115	VALLESACCARDA	AV
64119	VOLTURARA IRPINA	AV
16061	CASSIGLIO	BG
16211	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG
16237	VIGOLO	BG
96023	CURINO	BI
96027	GIFFLENGA	BI
96079	VILLANOVA BIELLESE	BI
96081	ZIMONE	BI
62007	BASELICE	BN
62016	CASTELFRANCO IN MISCANO	BN
62020	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN
62042	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	BN
62044	MORCONE	BN
62051	PIETRAROJA	BN
62057	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN
62059	SAN GIORGIO LA MOLARA	BN
62064	SAN MARCO DEI CAVOTI	BN
37010	CAMUGNANO	BO
37022	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO
17005	ANFO	BS
17047	CEDEGOLO	BS
17082	IDRO	BS
17087	LAVENONE	BS
17111	MONTE ISOLA	BS
17140	PERTICA BASSA	BS
17176	SELLERO	BS
17189	TREMOSINE	BS
17193	VALLIO TERME	BS
21023	CORNEDO ALL'ISARCO	BZ
70002	BARANELLO	CB
70005	BUSSO	CB
70007	CAMPOCHIARO	CB
70012	CASALCIPRANO	CB
70013	CASTELBOTTACCIO	CB
70018	CERCEPICCOLA	CB
70020	COLLE D'ANCHISE	CB
70022	DURONIA	CB
70028	GUARDIAREGIA	CB
70032	LIMOSANO	CB
70047	MONTORIO NEI FRENTANI	CB
70048	MORRONE DEL SANNIO	CB
70054	PIETRACUPA	CB
70058	RIPABOTTONI	CB
70062	SALCITO	CB
70063	SAN BIASE	CB
70067	SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB
70070	SAN MASSIMO	CB
70071	SAN POLO MATESE	CB
70073	SANT'ANGELO LIMOSANO	CB
70076	SPINETE	CB
69007	BORRELLO	CH

69019	CASTELGUIDONE	CH
69021	CELENZA SUL TRIGNO	CH
69023	CIVITALUPARELLA	CH
69040	GESSOPALENA	CH
69049	LISCIA	CH
69051	MONTAZZOLI	CH
69009	MONTEBELLO SUL SANGRO	CH
69052	MONTEFERRANTE	CH
69053	MONTELAPIANO	CH
69054	MONTENERODOMO	CH
69061	PALMOLI	CH
69064	PENNAPIEDIMONTE	CH
69077	ROIO DEL SANGRO	CH
69078	ROSELLO	CH
69088	SCHIAVI DI ABRUZZO	CH
69092	TORNARECCIO	CH
69093	TORREBRUNA	CH
4014	BASTIA MONDOVI'	CN
4023	BONVICINO	CN
4026	BOSIA	CN
4030	BRIAGLIA	CN
4032	BRONDELLO	CN
4035	CAMERANA	CN
4036	CAMO	CN
4050	CASTELLETTO UZZONE	CN
4058	CAVALLERLEONE	CN
4069	CIGLIE'	CN
4074	COSSANO BELBO	CN
4097	GORZEGNO	CN
4102	IGLIANO	CN
4109	LEVICE	CN
4125	MOMBASIGLIO	CN
4131	MONESIGLIO	CN
4164	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN
4175	PRIERO	CN
4184	ROASCIO	CN
4201	SALICETO	CN
4202	SALMOUR	CN
4221	SOMANO	CN
4226	TORRE BORMIDA	CN
4250	VOTTIGNASCO	CN
13021	BENE LARIO	CO
13040	CAMPIONE D'ITALIA	CO
13071	CLAINO CON OSTENO	CO
13077	CORRIDO	CO
13092	DOSSO DEL LIRO	CO
13108	GERMASINO	CO
13155	MONTEMEZZO	CO
13178	PEGLIO	CO
13218	STAZZONA	CO
13226	TREZZONE	CO
13234	VALSOLDA	CO
78001	ACQUAFORMOSA	CS

78006	ALBIDONA	CS
78007	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS
78014	BELSITO	CS
78016	BIANCHI	CS
78018	BOCCHIGLIERO	CS
78032	CASTROREGIO	CS
78035	CELLARA	CS
78043	COLOSIMI	CS
78050	DOMANICO	CS
78053	FIGLINE VEGLIATURO	CS
78059	GRIMALDI	CS
78068	LONGOBUCCO	CS
78075	MANGONE	CS
78090	PANETTIERI	CS
78093	PARENTI	CS
78094	PATERNO' CALABRO	CS
78100	PLATACI	CS
78115	SAN DONATO DI NINEA	CS
78120	SAN LORENZO BELLIZZI	CS
78139	SCIGLIANO	CS
79002	ALBI	CZ
79020	CARLOPOLI	CZ
79030	CICALA	CZ
79043	DECOLLATURA	CZ
79052	FOSSATO SERRALTA	CZ
79099	PLATANIA	CZ
79115	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ
79129	SERRASTRETTA	CZ
79138	SOVERIA MANNELLI	CZ
79147	TIRIOLO	CZ
86008	CERAMI	EN
71001	ACCADIA	FG
71002	ALBERONA	FG
71003	ANZANO DI PUGLIA	FG
71019	CELLE DI SAN VITO	FG
71023	FAETO	FG
71032	MONTELEONE DI PUGLIA	FG
71034	MOTTA MONTECORVINO	FG
71035	ORSARA DI PUGLIA	FG
71037	PANNI	FG
71041	RIGNANO GARGANICO	FG
71042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	FG
71048	SAN MARCO LA CATOLA	FG
71052	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG
71062	VOLTURINO	FG
48031	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI
60001	ACQUAFONDATA	FR
60015	BROCCOSTELLA	FR
60016	CAMPOLI APPENNINO	FR
60039	FUMONE	FR
60042	GUARCINO	FR
60049	PESCOSOLIDO	FR
60050	PICINISCO	FR

60061	SAN BIAGIO SARACINISCO	FR
60062	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR
60069	SANTOPADRE	FR
60072	SETTEFRATI	FR
60077	TERELLE	FR
60078	TORRE CAJETANI	FR
60080	TREVI NEL LAZIO	FR
60081	TRIVIGLIANO	FR
60084	VALLEROTONDA	FR
60086	VICALVI	FR
60087	VICO NEL LAZIO	FR
60091	VITICUSO	FR
10013	CASTIGLIONE CHIAVARESE	GE
10023	FAVALE DI MALVARO	GE
10026	GORRETO	GE
10030	LORSICA	GE
10065	VALBREVENNA	GE
31004	DOLEGNA DEL COLLIO	GO
31019	SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO
53005	CASTELL'AZZARA	GR
53014	MANCIANO	GR
53027	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR
53017	MONTIERI	GR
53019	PITIGLIANO	GR
53020	ROCCALBEGNA	GR
53022	SANTA FIORA	GR
53023	SCANSANO	GR
53025	SEGGIANO	GR
53028	SEMPRONIANO	GR
8003	AQUILA DI ARROSCIA	IM
8004	ARMO	IM
8005	AURIGO	IM
8013	CARPASIO	IM
8015	CASTEL VITTORIO	IM
8018	CESIO	IM
8033	LUCINASCO	IM
8035	MOLINI DI TRIORA	IM
8040	PERINALDO	IM
8046	PORNASSIO	IM
8049	REZZO	IM
8057	SEBORGA	IM
8064	VASIA	IM
94001	ACQUAVIVA D'ISERNIA	IS
94003	BAGNOLI DEL TRIGNO	IS
94005	CANTALUPO NEL SANNIO	IS
94008	CARPINONE	IS
94009	CASTEL DEL GIUDICE	IS
94012	CASTEL SAN VINCENZO	IS
94010	CASTELPETROSO	IS
94011	CASTELPIZZUTO	IS
94013	CASTELVERRINO	IS
94015	CHIAUCI	IS
94016	CIVITANOVA DEL SANNIO	IS

94018	CONCA CASALE	IS
94020	FORLI' DEL SANNIO	IS
94024	LONGANO	IS
94026	MACCHIAGODENA	IS
94027	MIRANDA	IS
94029	MONTENERO VAL COCCHIARA	IS
94032	PESCOLANCIANO	IS
94034	PETTORANELLO DEL MOLISE	IS
94036	PIZZONE	IS
94039	RIONERO SANNITICO	IS
94040	ROCCAMANDOLFI	IS
94041	ROCCASICURA	IS
94045	SANTA MARIA DEL MOLISE	IS
94047	SANT'ELENA SANNITA	IS
97060	OLIVETO LARIO	LC
97079	TACENO	LC
97089	VESTRENO	LC
98033	MACCASTORNA	LO
59002	BASSIANO	LT
59003	CAMPODIMELE	LT
50922	ROCCAMASSIMA	LT
46006	CAMPORGIANO	LU
46010	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU
46012	FABBRICHE DI VALLICO	LU
46014	FOSCIANDORA	LU
46020	MOLAZZANA	LU
46023	PIAZZA AL SERCHIO	LU
46027	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU
46031	VAGLI SOTTO	LU
46032	VERGEMOLI	LU
46034	VILLA BASILICA	LU
46035	VILLA COLLEMANDINA	LU
43001	ACQUACANINA	MC
43005	BOLOGNOLA	MC
43018	FIORDIMONTE	MC
43027	MONTE CAVALLO	MC
43040	POGGIO SAN VICINO	MC
43050	SEFRO	MC
43056	USSITA	MC
83017	CESARO'	ME
83052	MISTRETTA	ME
83057	MONTALBANO ELICONA	ME
83090	SAN TEODORO	ME
83083	SANTA DOMENICA VITTORIA	ME
45004	CASOLA IN LUNIGIANA	MS
45005	COMANO	MS
77001	ACCETTURA	MT
77010	GORGOGLIONE	MT
91001	ARITZO	NU
91016	DESULO	NU
91024	FONNI	NU
91056	OLLOLAI	NU
91081	SEUI	NU

91093	TONARA	NU
82060	PRIZZI	PA
82065	SAN MAURO CASTELVERDE	PA
33017	CORTE BRUGNATELLA	PC
68004	BRITTOLI	PE
68016	CORVARA	PE
68023	MONTEBELLO DI BERTONA	PE
68032	PIETRANICO	PE
68037	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	PE
68046	VILLA CELIERA	PE
54010	CERRETO DI SPOLETO	PG
54032	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	PG
54031	MONTELEONE DI SPOLETO	PG
54041	PIETRALUNGA	PG
54042	POGGIODOMO	PG
50011	CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA	PI
93049	VITO D'ASIO	PN
41006	BORGO PACE	PS
41008	CANTIANO	PS
41017	FRONTINO	PS
41021	ISOLA DEL PIANO	PS
41025	MERCATELLO SUL METAURO	PS
41061	SERRA SANT'ABBONDIO	PS
41064	TAVOLETO	PS
47004	CUTIGLIANO	PT
47007	MARLIANA	PT
47015	PITEGLIO	PT
47018	SAMBUCA PISTOIESE	PT
18044	CERETTO LOMELLINA	PV
18147	SCALDASOLE	PV
18167	VALEGGIO	PV
18172	VELEZZO LOMELLINA	PV
18178	VILLA BISCOSSI	PV
76001	ABRIOLA	PZ
76002	ACERENZA	PZ
76004	ANZI	PZ
76014	BRINDISI MONTAGNA	PZ
76015	CALVELLO	PZ
76018	CANCELLARA	PZ
76024	CASTELMEZZANO	PZ
76028	CHIAROMONTE	PZ
76031	FARDELLA	PZ
76041	LAURENZANA	PZ
76052	MONTEMURRO	PZ
76060	PIETRAGALLA	PZ
76061	PIETRAPERTOSA	PZ
76062	PIGNOLA	PZ
76074	SAN CHIRICO RAPARO	PZ
76084	SAVOIA DI LUCANIA	PZ
76093	TRIVIGNO	PZ
76094	VAGLIO BASILICATA	PZ
80011	BOVA	RC
80066	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC

80073	SAN LORENZO	RC
57001	ACCUMOLI	RI
57004	ASCREA	RI
57005	BELMONTE IN SABINA	RI
57006	BORBONA	RI
57007	BORGOROSE	RI
57009	CANTALICE	RI
57011	CASAPROTA	RI
57013	CASTEL DI TORA	RI
57019	COLLE DI TORA	RI
57022	COLLI SUL VELINO	RI
57023	CONCERVIANO	RI
57024	CONFIGNI	RI
57026	COTTANELLO	RI
57032	LABRO	RI
57033	LEONESSA	RI
57034	LONGONE SABINO	RI
57038	MOMPEO	RI
57039	MONTASOLA	RI
57043	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI
57042	MONTENERO SABINO	RI
57045	MORRO REATINO	RI
57046	NESPOLO	RI
57047	ORVINIO	RI
57048	PAGANICO	RI
57049	PESCOROCCHIANO	RI
57050	PETRELLA SALTO	RI
57051	POGGIO BUSTONE	RI
57056	POGGIO SAN LORENZO	RI
57057	POSTA	RI
57058	POZZAGLIA SABINA	RI
57060	RIVODUTRI	RI
57062	ROCCA SINIBALDA	RI
57061	ROCCANTINA	RI
57063	SALISANO	RI
57069	TORRICELLA IN SABINA	RI
57071	TURANIA	RI
57072	VACONE	RI
57073	VARCO SABINO	RI
58006	ANTICOLI CORRADO	RM
58010	ARSOLI	RM
58014	CAMERATA NUOVA	RM
58019	CAPRANICA PRENESTINA	RM
58031	CINETO ROMANO	RM
58045	GORGA	RM
58048	JENNE	RM
58051	LICENZA	RM
58076	PERCILE	RM
58083	RIOFREDDO	RM
58085	ROCCA DI CAVE	RM
58087	ROCCAGIOVINE	RM
58092	ROVIANO	RM
58101	SARACINESCO	RM

58108	VALLEPIETRA	RM
58109	VALLINFREDA	RM
58113	VIVARO ROMANO	RM
65001	ACERNO	SA
65057	GIOI	SA
52001	ABBADIA SAN SALVATORE	SI
52010	CHIUSDINO	SI
52020	PIANCASTAGNAIO	SI
52024	RADICOFANI	SI
52025	RADICONDOLI	SI
52027	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI
14061	SONDRIO	SO
14002	ALBOSAGGIA	SO
14007	BERBENNO DI VALTELLINA	SO
14008	BIANZONE	SO
14011	CAIOLO	SO
14015	CASTIONE ANDEVENNO	SO
14016	CEDRASCO	SO
14018	CHIAVENNA	SO
14020	CHIURO	SO
14023	COLORINA	SO
14024	COSIO VALTELLINO	SO
14025	DAZIO	SO
14028	FAEDO VALTELLINO	SO
14030	FUSINE	SO
14034	GROSOTTO	SO
14038	LOVERO	SO
14040	MAZZO DI VALTELLINA	SO
14044	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO
14049	PIATEDA	SO
14051	POGGIRIDENTI	SO
14052	PONTE IN VALTELLINA	SO
14053	POSTALESIO	SO
14057	SAMOLACO	SO
14058	SAN GIACOMO FILIPPO	SO
14059	SERNIO	SO
14066	TIRANO	SO
14068	TOVO DI SANT'AGATA	SO
14070	TRESIVIO	SO
14076	VERVIO	SO
14077	VILLA DI CHIAVENNA	SO
14078	VILLA DI TIRANO	SO
11018	MAISSANA	SP
90002	ALA' DEI SARDI	SS
90017	BUDDUSO'	SS
90045	NULE	SS
90055	PATTADA	SS
9008	BALESTRINO	SV
9014	BORMIDA	SV
9017	CALIZZANO	SV
9020	CASTELBIANCO	SV
9021	CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	SV
9032	GIUSVALLA	SV

9037	MASSIMINO	SV
9039	MIOGLIA	SV
9040	MURIALDO	SV
9041	NASINO	SV
9043	ONZO	SV
9051	PONTIVREA	SV
9053	RIALTO	SV
9060	TESTICO	SV
9066	VENDONE	SV
67023	CROGNALETO	TE
67024	FANO ADRIANO	TE
67046	VALLE CASTELLANA	TE
22132	PADERGNONE	TN
22215	VEZZANO	TN
1037	BROZOLO	TO
1083	CICONIO	TO
1124	ISSIGLIO	TO
1141	LUSIGLIE'	TO
1251	SAN PONSO	TO
1298	VIDRACCO	TO
1312	VISTRORIO	TO
55027	POLINO	TR
32002	MONRUPINO	TS
32005	SGONICO	TS
30045	GRIMACCO	UD
30085	PREPOTTO	UD
30086	PULFERO	UD
30102	SAN LEONARDO	UD
30106	SAVOGNA	UD
12066	DUNO	VA
12112	PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAG.	VA
12129	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA
103047	MONTESCHENO	VB
2009	BALOCCO	VC
2045	COLLOBIANO	VC
2166	VOCCA	VC
24044	GAMBUGLIANO	VI
24121	ZOVENCEDO	VI
23013	BRENTINO BELLUNO	VR
56044	PROCENO	VT
102004	BROGNATURO	VV
102010	FABRIZIA	VV
102022	MONGIANA	VV
102038	SIMBARIO	VV
102041	SPADOLA	VV

99A8837

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651496/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale L. 508.000
- semestrale L. 289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale L. 416.000
- semestrale L. 231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale L. 115.500
- semestrale L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale L. 107.000
- semestrale L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale L. 273.000
- semestrale L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale L. 106.000
- semestrale L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale L. 267.000
- semestrale L. 145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale L. 1.097.000
- semestrale L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale L. 982.000
- semestrale L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035